



Comune di Vicenza

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI
ALLOGGI E.R.P., GESTIONE DELLA MOBILITA',
DECADENZA, AMPLIAMENTO, OSPITALITA' TEMPORANEA
E FONDO SOCIALE**

*Approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 158 del 19.10.1998 -
P.G.N. n. 29383 - pubblicata all'Albo Pretorio dal 22.10.1998 al 5.11.1998, divenuta
esecutiva per decorso termine il 20.12.1998.*

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
E.R.P., GESTIONE DELLA MOBILITA', DECADENZA, AMPLIAMENTO,
OSPITALITA' TEMPORANEA E FONDO SOCIALE**



INDICE

•	TITOLO I	MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P.	pag. 2
Art. 1		Assegnazione alloggi - convocazione del concorrente e scelta degli alloggi	
Art. 2		Ordinanza di assegnazione e firma del contratto di locazione - consegna degli alloggi	
Art. 2 bis		Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa	
•	TITOLO II	DISCIPLINA PER LA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI E.R.P.	pag. 3
Art. 3		Indizione del bando di concorso per la mobilità di alloggio	
Art. 4		Presentazione e ricezione delle domande di mobilità	
Art. 5		Istruttoria delle domande di alloggio - formazione della graduatoria per la mobilità	
Art. 6		Programma di mobilità	
Art. 7		Mobilità straordinaria ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge	
Art. 8		Mobilità straordinaria ai sensi dell'art. 17, comma 9, della legge	
Art. 9		Gestione della mobilità	
Art. 10		Mobilità consensuale	
•	TITOLO III	DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ANNULLAMENTO E DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI E.R.P.	pag. 6
Art. 11		Decadenza dall'assegnazione di alloggio di ERP	
Art. 12		Ordinanza di annullamento e decadenza dall'assegnazione	
•	TITOLO IV	AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE	pag. 8
Art. 13		Definizione di nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio	
Art. 14		Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario	
Art. 15		Requisiti necessari per richiedere l'ampliamento del nucleo familiare	
Art. 16		Modalità di richiesta di autorizzazione	
Art. 17		Documenti da allegare alla domanda	
Art. 18		Annullamento dell'autorizzazione	
•	TITOLO V	OSPITALITA' TEMPORANEA	pag. 9
Art. 19		Ospitalità temporanea	
Art. 20		Condizioni	
Art. 21		Modalità di richiesta	
•	TITOLO VI	FONDO SOCIALE	pag. 10
Art. 22		Costituzione	
Art. 23		Destinazione del fondo	
Art. 24		Utilizzo del fondo	

PREMESSA

Ai fini del presente articolato la L.R. n. 10 del 2 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni viene definita "legge".

Le norme di seguito enunciate - in attuazione dell'art. 30 della legge - integrano la disciplina per l'assegnazione degli alloggi di ERP, gestione della mobilità, decadenza, ampliamento, ospitalità temporanea e fondo sociale e si applicano a tutti gli alloggi individuati dall'art. 1, commi 1 e 2 della Legge e soggetti alla normativa sull'edilizia residenziale pubblica.

La firma degli atti e provvedimenti che la legge riserva alla competenza del Sindaco potranno essere delegati all'Assessore competente o al Dirigente dell'ufficio Casa, con apposito atto di delega, a norma degli artt. 61 e 62 dello Statuto del Comune di Vicenza.

TITOLO I

DISCIPLINA E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

ART. 1 (assegnazione alloggi - convocazione del concorrente e scelta degli alloggi)

All'assegnazione di alloggi di ERP si dà corso dopo aver verificato la permanenza dei requisiti nell'aspirante assegnatario indicati dall'art. 2 della Legge, a tal fine la permanenza dei requisiti deve essere dichiarata dall'aspirante assegnatario con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Il responsabile del procedimento convoca il concorrente utilmente collocato nella graduatoria definitiva in ordine di punteggio, utilizzando la graduatoria definitiva stilata per composizione di nuclei familiari, per la scelta tra gli alloggi disponibili, tenuto conto della distribuzione dei vani degli alloggi e nel rispetto, ove possibile, dei seguenti parametri di superficie, di cui all'art. 9, 3° comma della L.R. 10/96 e precisamente:

- per superfici fino a 46 mq.	1 persona
- superiori a 46 mq e fino a 60 mq.	2 persone
- superiori a 60 mq e fino a 70 mq.	3 persone
- superiori a 70 mq e fino a 85 mq.	4 persone
- superiori a 85 mq e fino a 95 mq.	5 persone
- superiori a 95 mq e fino a 110 mq.	6 persone
- oltre 110 mq	per più di 6 persone

La scelta avviene alla presenza di un addetto dell'Ufficio Casa e di un rappresentante dell'ATER o dell'AMCPS. La scelta viene operata sulla base dei dati planimetrici forniti all'interessato e di ogni altra possibile informazione relativa all'ubicazione dell'alloggio ed al suo stato manutentivo, **esclusa di regola, fatti salvi casi particolari, la possibilità di effettuare un sopralluogo preventivo all'interno dell'immobile.**

I suddetti parametri di superficie sono utilizzabili come riferimento di massima, valutata in ogni caso la distribuzione dei vani in relazione alla composizione del nucleo familiare per un corretto uso del patrimonio ERP, o in presenza di portatori di handicap.

E' ritenuto motivato il rifiuto all'alloggio proposto quando questo sia determinato dai seguenti motivi:

- a) esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio proposto in caso di concorrente affetto da handicap motorio o di anziano superiore ai 60 anni;
- b) necessità di vicinanza a luoghi di assistenza in caso di malattie gravi e croniche debitamente certificate;

In caso di rinuncia dettata dai suddetti motivi (lettere a,b), il Dirigente dell'Ufficio Casa, effettuati gli opportuni accertamenti, comunica all'interessato che la rinuncia è ritenuta giustificata e che egli non perde il diritto all'assegnazione e verrà convocato per una nuova scelta di alloggio allorchè si renderà disponibile un alloggio adeguato. Il mantenimento in graduatoria è disposto con ordinanza del Sindaco.

In caso di rinuncia immotivata o comunque motivata da ragioni diverse da quelle su indicate, il Sindaco provvede, con ordinanza, all'esclusione del concorrente dalla graduatoria .

ART. 2 (ordinanza di assegnazione e firma del contratto di locazione - consegna degli alloggi)

Una volta operata la scelta dell'alloggio, all'assegnazione si procede con apposita ordinanza a firma del Sindaco, da comunicarsi all'interessato a conclusione del procedimento di assegnazione.

Le ordinanze di assegnazione vengono altresì pubblicate all'Albo Pretorio e negli appositi spazi di pertinenza dell'Ufficio Casa, al fine di assicurare la massima trasparenza.

L'alloggio assegnato deve essere materialmente occupato dall'assegnatario entro i 30gg. successivi alla consegna delle chiavi dell'alloggio (entro 45gg. in caso di lavoratore emigrato all'estero), salva proroga di ulteriori 30gg. nel ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) oggettive difficoltà collegate all'effettuazione del trasloco;
- b) impossibilità di occupare l'alloggio entro 30gg. determinata da condizione di malattia certificata;
- c) ritardo non dovuto a propria incuria o negligenza negli allacciamenti delle utenze domestiche.

In caso di mancata occupazione dell'alloggio nei termini concessi verrà attivata la procedura di decadenza dall'assegnazione prevista dall'art. 27, primo comma, lett e) della legge.

Art. 2 bis (riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa)

Le assegnazioni di alloggi per situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 11 - 1° comma - della legge, sono già regolate con delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 3 e 24.06.1997, al quale provvedimento si fa riferimento per la definizione dei criteri e dei punteggi per la formazione della graduatoria, provvedimento che viene allegato al presente articolato.

Per quanto attiene la riserva di alloggi in favore delle forze dell'ordine, di cui al 4° comma del richiamato art. 11 della legge, il Comune provvederà a disporre la riserva, compatibilmente con le disponibilità alloggiative in relazione alla situazione abitativa generale del territorio, nei limiti quantitativi massimi del medesimo 4° comma, a seguito di formale richiesta da parte della Prefettura.

TITOLO II

DISCIPLINA PER LA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI ERP AI SENSI DEL CAPO 3, ARTT. 15 - 17 DELLA LEGGE

ART. 3 (indizione di bando di concorso per la mobilità di alloggio)

Il Comune irrdice con delibera di Giunta Comunale, di norma ogni due anni, il Bando di concorso per la mobilità in alloggi di ERP.

ART. 4 (presentazione e ricezione delle domande di mobilità)

Le domande di cambio alloggio, da presentare nella vigenza dell'apposito bando di concorso, vengono redatte su apposito modulo distribuito dall'Ufficio Casa, che cura la regolarità della domanda e documentazione presentata.

In corso di istruttoria la domanda di mobilità dovrà essere integrata dal nulla-osta dell'Ente Gestore che attesti per l'assegnatario:

- l'inesistenza di situazioni di morosità nel pagamento del canone e/o delle quote di gestione dei servizi e spese condominiali;
- assenza di procedimenti in corso per l'eventuale dichiarazione di annullamento o decadenza dall'assegnazione;
- non occupazione senza titolo di un alloggio di ERP.

ART. 5 (istruttoria delle domande di alloggio - formazione della graduatoria per la mobilità)

L'istruttoria delle domande presentate per la mobilità in altro alloggio di ERP avviene a cura dell'Ufficio Casa, sulla scorta dei dati patrimoniali degli alloggi forniti dagli Enti Gestori.

Esaurito l'esame istruttorio, l'Ufficio Casa provvederà alla formazione della graduatoria degli assegnatari aspiranti al cambio di alloggio, in ordine di punteggio, sulla base delle seguenti condizioni:

1) Idoneità dell'alloggio in relazione alle condizioni di salute di almeno un componente il nucleo familiare che si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) per ciascun anziano presente nel nucleo familiare con età superiore ai 60 anni:
 - abitanti al 2° piano senza ascensore punti 2
 - abitanti al 3° piano senza ascensore..... punti 4
 - abitanti al 4° piano ed oltre senza ascensore punti 6
- b) per ciascuna persona del nucleo familiare affetta da gravi disturbi di natura motoria che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3:
 - ove abitino al 2° piano senza ascensore punti 4
 - ove abitino al 3° piano senza ascensore punti 6
 - ove abitino al 4° piano ed oltre senza ascensore punti 8
- c) per ciascuna persona del nucleo familiare affetta da handicaps che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 per ciascuno senza relazione a disturbi di natura motoria punti 3
- d) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio punti 3

I punteggi di cui alle lettere a,b,c non sono cumulabili nella stessa persona, nel qual caso si attribuisce il punteggio più favorevole.

2) Sovraffollamento:

- 3 o più persone oltre lo standard abitativo minimo adeguato punti 8
- 2 persone in più rispetto allo standard abitativo minimo adeguato punti 7
- 1 persona in più rispetto allo standard abitativo minimo adeguato punti 6

3) Sottoutilizzo:

- 3 o più persone in meno rispetto allo standard abitativo minimo adeguato punti 6
- 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo minimo adeguato punti 5
- 1 persona in meno rispetto allo standard abitativo minimo adeguato punti 4

4) Esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura o di assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati:

- a) alloggio distante oltre 15 km dalle strutture socio-sanitarie e dal posto di assistenza familiare o di terzi punti 4
- b) alloggio distante dal posto di lavoro non meno di 10 km punti 4

5) Ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte del Comune:

- a) motivi di disagio sociale, da documentarsi da parte dell'Ente gestore per un miglioramento dei rapporti gestionali e per una razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio punti 3
- b) motivi di disagio abitativo per alloggio ant igienico o improprio da certificarsi dall'autorità competente punti 5

c) distribuzione e/o composizione interna dei locali dell'alloggio non idonea alla composizione del nucleo familiare

punti 2

Art. 6 (programma della mobilità)

Sulla scorta della graduatoria, la Giunta Comunale provvede a formulare il programma di mobilità, individuando di volta in volta per ciascun concorrente utilmente collocato in graduatoria l'alloggio disponibile per il cambio, tenuto conto della zona di preferenza indicata all'atto della domanda, o successivamente ad integrazione della stessa, e tenendo conto dei parametri di superficie di cui al precedente art. 1, secondo comma del presente articolato.

La graduatoria resta in vigore fino all'approvazione di una nuova graduatoria a seguito di nuovo bando di concorso per la mobilità.

Art. 7 (mobilità straordinaria ai sensi dell'art. 17 - comma 8 della legge)

Nel caso di dover provvedere allo sgombero di unità abitative per procedere a programmi di recupero, vengono predisposti - in accordo con gli Enti Gestori - dei piani di mobilità straordinaria per il trasferimento degli inquilini occupanti gli immobili da ristrutturare.

Per quanto attiene la partecipazione alle spese di trasferimento di cui al comma precedente si rinvia ad apposito accordo da definire tra il Comune e gli Enti Gestori, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali degli inquilini.

Art. 8 (mobilità straordinaria ai sensi dell'art. 17 - comma 9 della legge)

Nel caso di inquilini che abbiano presentato domanda di cambio alloggio, successivamente alla scadenza del termine per la partecipazione al bando nel ricorrere di casi peculiari e gravi, di cui ai sensi dell'art. 17, comma 9 della legge, la mobilità può essere autorizzata solo nel ricorrere delle seguenti fattispecie:

- a) esistenza di insuperabili barriere architettoniche in alloggio occupato da inquilini con handicap di natura motoria o affetti da patologie (verificatesi o aggravatesi successivamente alla scadenza del bando di concorso per la mobilità ordinaria), debitamente certificate, incompatibili con la tipologia dell'alloggio o con l'ubicazione dello stesso;
- b) esistenza di gravi motivi di disagio sociale segnalati dall'Ente Gestore e debitamente documentati dai Servizi Sociali di zona;
- c) Necessità di eseguire interventi di manutenzione nell'immobile non compatibili con la presenza dell'inquilino, ad esclusione dei casi contemplati al precedente art. 7.

La mobilità potrà essere autorizzata anche in assenza di istanza di partecipazione al bando di concorso per la mobilità ordinaria di cui all'art. 3, nel caso in cui si siano verificati eventi non prevedibili oltre la scadenza del termine per la partecipazione al bando in parola.

Art. 9 (gestione della mobilità)

Il responsabile del procedimento per l'attuazione della mobilità comunica all'assegnatario l'inserimento nel programma di mobilità per l'accettazione dell'alloggio previsto dal programma, tenuto conto della zona di preferenza indicata dall'interessato e delle superfici degli alloggi disponibili, da assegnare nel rispetto di norma dei parametri indicati al precedente art. 1, secondo comma.

E' ritenuto motivato il rifiuto dell'alloggio proposto determinato dai seguenti motivi:

- a) esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio proposto in caso di concorrente affetto da handicap motorio o di anziano di età superiore ai 60 anni abitante in alloggio ubicato oltre il 2° piano in caso di mancanza di ascensore;
- b) necessità di vicinanza a luoghi di assistenza in caso di malattie gravi e/o invalidanti debitamente certificate;

c) alloggio ubicato in zona diversa da quella indicata come preferenza.

In caso di rinuncia dettata dai suddetti motivi il Dirigente dell'Ufficio Casa, dopo aver effettuato le opportune verifiche, comunicherà all'interessato la conservazione della posizione nel programma della mobilità, avvisando che una nuova convocazione sarà subordinata alla disponibilità di un altro alloggio adeguato.

In caso di rinuncia immotivata o comunque motivata da ragioni diverse da quelle su indicate, il Dirigente provvede all'esclusione del richiedente dal programma della mobilità .

E' prevista, altresì, l'esclusione automatica del richiedente dal programma di mobilità qualora non accetti una seconda proposta di cambio alloggio, indipendentemente dai motivi addotti.

Il cambio di alloggio viene autorizzato con provvedimento a firma del Sindaco, da trasmettere all'interessato.

Qualora l'interessato, a seguito dell'emissione del provvedimento di assegnazione dell'alloggio per mobilità, non dovesse trasferirsi entro 60 giorni dalla comunicazione, ad esclusione delle proroghe previste all'art. 2 comma 3), è da considerarsi escluso dal programma della mobilità e decade al diritto al cambio di alloggio.

Art. 10 (mobilità consensuale)

E' consentita, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, la mobilità consensuale fra inquilini di alloggi di ERP.

Al fine di agevolare le procedure per il cambio consensuale, l'Ufficio Casa del Comune cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco degli inquilini che hanno presentato domanda di cambio alloggio al di fuori della procedura concorsuale, al fine di consentire agli interessati di prendere visione delle effettive disponibilità abitative esistenti. Tale elenco potrà essere disponibile anche presso gli Enti Gestori e presso le sedi delle OO.SS. degli inquilini.

Il cambio può essere autorizzato nel rispetto delle superfici e in base a quanto dispone il precedente art. 1.

Per conseguire il cambio consensuale di alloggi, gli inquilini interessati non devono presentare morosità nel pagamento del canone, delle spese condominiali od altri oneri accessori.

In ogni caso le spese di trasloco sono a totale carico degli inquilini.

TITOLO III

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ANNULLAMENTO E DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI ERP

ART. 11 (decadenza dall'assegnazione di alloggio di ERP)

La decadenza dall'assegnazione dall'assegnazione di alloggio di ERP viene dichiarata dal Sindaco nel caso in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso.

Si intende per aver ceduto o sublocato l'alloggio, l'aver ospitato stabilmente senza la prescritta autorizzazione persone estranee al nucleo familiare assegnatario.

Si intende per mutamento della destinazione d'uso l'aver utilizzato l'alloggio per finalità diverse da quelle prettamente abitative, occupando concretamente per l'esercizio di tali attività una superficie anche non significativa dell'alloggio;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato salva autorizzazione dell'Ente Gestore, giustificata dai seguenti motivi:

- 1 - temporanea degenza presso una Casa di Cura, Istituti di Riposo per anziani o strutture ospedaliere, comunque non superiore ad un anno;
- 2 - temporaneo allontanamento dall'alloggio per motivi legati ad attività lavorativa da prestarsi al di fuori della provincia di Vicenza, comunque per un periodo non superiore ad un anno (ad esclusione dei casi che si verificano in via continuativa);
- 3 - allontanamento temporaneo dall'alloggio per motivi di insalubrità e/o antiigenicità dello stesso, o alla presenza di gravi barriere architettoniche nell'alloggio stesso.

L'Ente Gestore valuterà l'opportunità di giustificare l'allontanamento dall'alloggio in altri casi ritenuti di particolare gravità.

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite.

A tale riguardo si ritiene configurabile il presupposto allorchè sia accertato dai competenti organi di Polizia Giudiziaria l'effettuazione di attività illecite nell'alloggio e/o l'utilizzo dello stesso come riferimento per attività in contrasto con la normativa penale;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'art. 2 della Legge. Tale fattispecie ricorre anche con riferimento a tutti gli altri componenti del nucleo familiare in caso di perdita dei requisiti indicati alle lettere c), d), f), g), della Legge;

e) non abbia ottemperato all'invito dell'Ente Gestore a presentarsi per la stipulazione del contratto e la consegna dell'alloggio, ovvero non abbia occupato l'alloggio entro 30gg., salvo quanto previsto dall'art.2, secondo comma, del presente regolamento.

f) sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale o dell'autogestione.

Qualora l'Ente Gestore accerti la violazione, provvede , dopo i dovuti preliminari accertamenti volti a verificare la veridicità di quanto imputato all'assegnatario, ad inoltrare formale diffida al rispetto delle norme, con avvertenza che, nel ripetersi di ulteriori violazioni, verrà attivata la procedura finalizzata alla dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art.27, lett f) della Legge.

g) abbia una morosità nel pagamento dei canoni, spese di autogestione ed oneri accessori superiore a quattro mesi, salva la possibilità di proroga del pagamento ai sensi dell'art. 22, 3° comma, della Legge;

h) abbia superato per due anni consecutivi, per una quota maggiore del settantacinque per cento, il limite di reddito previsto per l'assegnazione (art. 2 lett. e) della Legge;

i) non abbia prodotto la documentazione sul reddito nei termini di legge.

Nel ricorrere delle fattispecie previste alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), l'Ufficio Casa del Comune avvia il procedimento nel rispetto della procedura indicata dall'art. 28 della Legge.

Per le fattispecie indicate alle lettere h), i), si adotta la procedura accelerata indicata dall'art. 28 della Legge.

Art. 12 (ordinanza di annullamento e decadenza dall'assegnazione)

Il Sindaco o suo delegato, in ottemperanza al parere obbligatorio e vincolante pronunciato dalla Commissione prevista dall'art. 6 della Legge, pronuncia ordinanza di annullamento o decadenza dall'assegnazione di alloggio di ERP, **entro i trenta giorni successivi all'emissione del parere stesso.**

Il Sindaco o suo delegato, contestualmente al provvedimento di annullamento o di decadenza di cui sopra o in via successiva su istanza motivata del destinatario del provvedimento medesimo, può concedere una dilazione per l'esecuzione in forma coattiva del provvedimento non superiore e sei mesi

TITOLO IV

AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

ART. 13 (definizione di nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio)

Per nucleo familiare originario dell'assegnatario si intende l'insieme delle persone a favore delle quali è stata disposta l'assegnazione dell'alloggio.

L'assegnatario è tenuto a dare comunicazione all'Ente Gestore di ogni variazione del nucleo familiare entro 15 giorni dal suo verificarsi, l'Ente Gestore provvede ad aggiornare la composizione del nucleo previa la verifica della permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'alloggio.

ART. 14 (ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario)

Il diritto al subentro a favore di nuovi soggetti che entrano successivamente a far parte del nucleo familiare titolare dell'assegnazione, consegue ad apposito provvedimento a firma del Dirigente Competente previa istanza dell'assegnatario.

Nessuna variazione della composizione del nucleo è ammessa, tranne che per gli accrescimenti naturali, se non nel rispetto dei limiti di superficie minimi previsti dall'art. 9, terzo comma della legge, salvo casi eccezionali meritevoli di accoglimento, valutate sia la superficie abitativa dell'alloggio che la composizione dei vani..

Il verificarsi di modificazioni nella composizione del nucleo familiare degli assegnatari al di fuori delle procedure previste dal presente regolamento e comunque nei casi in cui non sia intervenuta l'autorizzazione del Comune all'ampliamento del nucleo familiare costituisce presupposto per l'avvio di una procedura di decadenza dell'assegnatario ai sensi dell'art. 27 lett. a) della legge.

ART. 15 (requisiti necessari per richiedere l'ampliamento del nucleo familiare)

L'ampliamento del nucleo può essere chiesto solo dall'assegnatario in possesso dei requisiti, riferiti all'intero nucleo familiare, necessari per la permanenza nell'ERP al momento della domanda di autorizzazione all'ampliamento. L'assegnatario può richiedere l'ampliamento del proprio nucleo familiare nel ricorrere delle tassative ipotesi indicate dall'art. 13, terzo comma della legge.

L'ampliamento del nucleo non potrà essere autorizzato, fino alla favorevole definizione della questione pendente, nei confronti dell'assegnatario:

- a) che risulti moroso nel pagamento del canone e/o delle quote di gestione dei servizi e spese condominiali in genere;
- b) nei confronti del quale sia in corso un procedimento per l'eventuale dichiarazione di annullamento o di decadenza dell'assegnazione ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 della legge;
- c) che occupi senza titolo un alloggio ERP.

In ogni caso **non può autorizzarsi l'ampliamento del nucleo in caso di domanda avanzata dall'assegnatario prima che siano decorsi due anni dalla data di assegnazione**, qualora l'istanza di ampliamento del nucleo familiare sia avanzata ai sensi dell'art. 13 terzo comma, lettere c), d), e), f) della legge.

Non può inoltre autorizzarsi l'ampliamento del nucleo familiare qualora il reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi dell'art. 28, primo comma, della legge, verrebbe a superare in seguito all'ampliamento per una quota maggiore del 75 % il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui all'art. 2, comma primo lettera e) della legge.

ART. 16 (modalità di richiesta di autorizzazione)

L'assegnatario che intende accogliere stabilmente nel proprio nucleo familiare persone diverse da quelle indicate dal precedente art. 13, è tenuto a inoltrare apposita istanza ai fini dell'ampliamento del nucleo familiare al Comune, sottoscritta dall'assegnatario stesso.

Il Comune trasmette all'Ente Gestore l'istanza per la verifica della sussistenza delle condizioni per procedere ad un accoglimento della domanda.

Qualora, anche a seguito di appositi accertamenti, risultasse la mancanza dei requisiti ai sensi della legge, ovvero il difetto delle condizioni previste dal presente Regolamento, il Comune ne darà comunicazione agli interessati entro il termine massimo di 90gg. dalla presentazione della istanza.

Il provvedimento di ampliamento del nucleo familiare viene rilasciato entro 90gg. dalla data richiesta.

ART. 17 (documenti da allegare alla domanda)

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (o modelli equivalenti) presentata dalla persona in favore della quale si richiede l'ampliamento ovvero, in mancanza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i redditi di diversa natura percepiti ovvero la mancanza di redditi;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte delle persone con le quali si intende allargare il nucleo, attestante il possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 della legge.

Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione che riterrà necessaria in relazione ai singoli casi.

ART. 18 (annullamento dell'autorizzazione)

L'annullamento del provvedimento di autorizzazione verrà disposto dal Dirigente dell'Ufficio Casa in caso di autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false e in tutti i casi in cui sia stata successivamente accertata la mancanza di requisiti e/o condizioni ai sensi del presente regolamento.

TITOLO V

OSPITALITA' TEMPORANEA

ART. 19 (ospitalità temporanea)

E' ammessa l'ospitalità di terze persone estranee al nucleo familiare assegnatario, previa autorizzazione a firma del Dirigente dell'Ufficio Casa.

Quando l'ospitalità temporanea si protragga per un periodo non superiore a quattro mesi, non è richiesta alcuna autorizzazione.

L'autorizzazione all'ospitalità temporanea di terze persone che si protragga oltre i quattro mesi è ammessa per a tempo indeterminato.

A giudizio insindacabile del Comune potrà concedersi l'ospitalità per periodo di tempo determinati, eventualmente prorogabili.

L'autorizzazione alla ospitalità temporanea comporta la revisione del canone di locazione sulla base del reddito complessivo risultante dal cumulo con i redditi dei soggetti ospitati.

L'ospite temporaneo non ha diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per qualsiasi causa del rapporto locativo applicandosi, in caso di mancato rilascio, l'art. 29 della legge.

In ogni caso **l'autorizzazione all'ospitalità temporanea decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'effettivo utilizzo dell'alloggio da parte delle persone ositate, anche nel caso in cui l'autorizzazione stessa venga rilasciata a sanatoria in un momento successivo.**

ART. 20 (condizioni)

L'assegnatario può richiedere al Comune l'autorizzazione ad ospitare terze persone estranee al nucleo familiare allorchè ricorrano le seguenti condizioni:

- a) obiettive esigenze di assistenza domiciliare in relazione alle condizioni di salute dell'assegnatario, qualora l'assistenza non possa essere prestata da altri componenti del nucleo familiare;
- b) qualora la persona che si richiede di ospitare debba rilasciare un alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio di abitazione o per effetto di sentenza di separazione o divorzio;
- c) qualora la persona che si richiede di ospitare sia temporaneamente priva di alloggio;

L'autorizzazione all'ospitalità temporanea non potrà comunque rilasciarsi, fino alla favorevole definizione della questione pendente, nei confronti dell'assegnatario:

- a) che risulti moroso nel pagamento del canone e/o della quote di gestione dei servizi e spese condominiali in genere;
- b) nei confronti del quale sia in corso di procedimento per l'eventuale dichiarazione di annullamento o decadenza dall'assegnazione ai sensi degli art. 26, 27, 28 della legge;
- c) che occupi senza titolo un alloggio ERP.

ART. 21 (modalità di richiesta)

Ai fini di cui al precedente art. 10, qualora la ospitalità temporanea sia destinata a protrarsi per più di 4 mesi, l'assegnatario presenta apposita domanda al Comune, sottoscritta dallo stesso.

Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 20, rilascia apposita autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata anche nel caso in cui alla stessa consegua un sovraffollamento dell'alloggio rispetto alla soglia minima indicata dall'art. 9, terzo comma, della legge, qualora la particolare distribuzione dei vani consenta comunque un corretto utilizzo dell'alloggio stesso. In tal caso il sovraffollamento non comporta diritto alcuno ad un cambio di alloggio.

L'autorizzazione all'ospitalità temporanea viene rilasciata entro 90 gg. dalla richiesta.

TITOLO VI

FONDO SOCIALE

Art. 22 (costituzione)

Viene costituito annualmente, presso il Comune, un fondo sociale, così alimentato:

- a) una quota pari all'uno per cento dei canoni di edilizia residenziale pubblica, riscossi dagli enti gestori;
 - b) dai proventi delle sanzioni previste dall'art. 14, comma 2, e dall'art. 27, comma 3, della legge;
 - c) compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ed in relazione alla necessità di eseguire specifici interventi, il Comune potrà integrare il suddetto fondo fino ad una quota massima del 10% del fondo come sopra costituito;
 - d) l'Ente Gestore del Comune destinerà un fondo derivante dalla quota spese di riscossione poste a carico degli assegnatari per un importo minimo iniziale di 30 milioni da aggiornare annualmente.
- L'utilizzo di questa quota del fondo andrà definito d'intesa con le OO.SS. degli inquilini.

Le somme di cui sopra, di cui alle lettere a) - b) - d) dovranno essere versate ogni anno dagli Enti Gestori, in un unico fondo - gestito dal Comune - entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, a valere sull'anno successivo.

Art. 23 (destinazione del fondo)

Le priorità per l'utilizzo del fondo sociale sono le seguenti:

- a) una quota pari al 50% (A+B+C, art. 22) del fondo verrà utilizzata, su indicazione dei Servizi Sociali, per sanare morosità nel pagamento dei canoni di locazione a favore di assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali;
- b) una quota pari al 50% del fondo (A+B+C, art. 22), più la quota del fondo di cui alla lettera D, sarà destinata per l'esecuzione di interventi di modesta entità finalizzati alla sicurezza e salubrità degli alloggi; alla quota così costituita viene aggiunto La suddetta ripartizione del fondo per le due tipologie di interventi sopraindicati, non è da considerarsi tassativa, ferma restando la possibilità di variare le quote sopra indicate a seconda delle necessità riscontrate.

Art. 24 (utilizzo del fondo)

Il fondo è destinato esclusivamente a favore di assegnatari collocati nell'area di protezione di cui all'art. 18, comma 1, lett. A) e nell'area sociale di cui all'art. 18 lett. B), numero 1, in gravi difficoltà economico-sociali.

Gli interventi da finanziare con il Fondo Sociale vengono proposti dagli Enti Gestori con contestuale informazione e coinvolgimento alle Organizzazioni Sindacali degli inquilini.

"OGGETTO LXXXII

P.G.N. 18168

Delib.n.114

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa (art.11, 1° comma, L.R. 2 aprile 1996 n.10). Criteri per la definizione della graduatoria.

L'art.11 della Legge Regionale 2 aprile 1996 n.10, recante norme per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevede la possibilità di riservare un'aliquota non superiore al 15% di alloggi, calcolata sulla base delle assegnazioni annuali, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali, aventi i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. n.10/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si tratta di una norma che consente all'Amministrazione comunale di intervenire in tempi diversi dalla programmazione fissata dalla suddetta legge regionale per l'assegnazione degli alloggi popolari, in considerazione dei casi in cui il problema abitativo sia urgente o particolarmente grave.

L'Amministrazione comunale dovrà prendere in considerazione tutti i casi di emergenza abitativa di cui venga direttamente o indirettamente a conoscenza, inclusi quelli che vengono segnalati all'Amministrazione stessa da altri enti, associazioni, sindacati ecc. o di cui abbia notizia a mezzo degli organi d'informazione.

Con la riserva in parola si possono fronteggiare, almeno nei casi più urgenti, eventi di pubblica calamità che necessariamente comportano l'indisponibilità alloggiativa, gli sfratti per finita locazione il cui numero è di notevole entità nel Comune di Vicenza, esigenze abitative di soggetti socialmente de-



Adunanza del giorno 24 giugno 1997

In considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto di quanto dispone l'art.11, 1° comma, della L.R. n.10/96, sarà consentito il collocamento nelle graduatorie speciali per l'emergenza abitativa a soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni, condizioni che ai fini della formazione della graduatoria, daranno luogo all'attribuzione dei previsti punteggi.

- A - Pubbliche calamità
 1. Pubbliche calamità dichiarate dalle competenti autorità.....punti 7
- B - Sfratti esecutivi
 1. Sfratto previsto in esecuzione con l'assistenza della forza pubblica ai sensi della legge n. 61/89 e successive modificazioni ed integrazioni
 2. Nuclei familiari che a seguito di sfratto esecutivo siano in albergo o in altri ricoveri precari anche a totale carico della pubblica amministrazione, punti 0.20 per ogni mese di permanenza nelle suddette strutture, oltre i 7 punti previsti per questa categoria.punti 7
- C - Sgombero di unità abitative da recuperare
 1. Soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo, in materia di edilizia e che comportino il rilascio di abitazionepunti 6
- D - Particolari categorie sociali
 Soggetti appartenenti a categorie sociali, che si trovino in situazioni di indisponibilità di abitazione:
 1. emigrati rientrati dall'estero da meno di un anno, alloggiati presso parenti o in albergo
 2. nuclei familiari (con prole) di lavoratori immigrati extracomunitari con residenza o attività lavorativa in Comune di Vicenza da almeno 18 mesi. Per gli immigrati extra comunitari si considera come presente il nucleo familiare che, pur trovandosi nel Paese d'origine, sia stato oggetto di richiesta di ricongiungimento presentata alle Autorità italiane competenti seguendo le norme in essere a quel tempo.
 3. ragazze madri prive di alloggio ed ospitate in albergo o in pronta accoglienza e che non abbiano alcuna possibilità di rientrare in famiglia.....punti 3
 Per questa categoria viene inoltre considerato un aumento di punti 0.20 per ogni mese di permanenza in albergo; inoltre la priorità viene definita dal numero della prole convivente.
 4. per i casi di cui ai punti 1-2-3, senza reddito, si attribuiscono.....punti 1

Priorità - -

A parità di condizioni e punteggio, sarà data priorità:

- in base al numero dei figli a carico;
- in presenza di nucleo familiare comprendente una persona portatrice di handicap (che comporti una invalidità pari o superiore ai due terzi);
- a persona di età superiore ai sessanta anni che abbia accertata limitata autonomia;
- in base al criterio cronologico per i provvedimenti di sfratto con concessione della forza pubblica.

I diversi punteggi non sono cumulabili. In caso di coesistenza di più condizioni sarà attribuito il punteggio più favorevole. Per le posizioni ex aequo si procederà a sorteggio.

Qualora dovessero verificarsi le condizioni previste al punto A dovrà essere attribuita l'intera quota riserva (100%) degli alloggi.

In assenza di eventi di cui al punto A, ai soggetti che rientrino nelle condizioni di cui al punto B dovrà essere attribuito il 50% della quota riserva degli alloggi, a quelli di cui al punto C il 10%, e a quelli di cui al punto D il 40%.

Adunanza del giorno 24 giugno 1997

Le graduatorie saranno approvate dalla Giunta comunale.

La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consultiva per i problemi della casa in data 22.10.1996

La predetta Commissione Consultiva nella medesima riunione ha formulato alcune indicazioni in merito alla tematica in oggetto, indicazioni che nella presente proposta deliberativa vengono integralmente accolte.

La V Commissione nella seduta del 19.12.1996 ha esaminato l'argomento in oggetto ed ha proposto alla Giunta comunale alcune modifiche che la Giunta comunale medesima ha fatto proprie. Successivamente nella seduta del 26.3.97, su richiesta da parte del Consiglio comunale di riesame del precedente parere, la V Commissione ha proposto alla Giunta comunale di valutare il contributo formulato dal Gruppo Consiliare dei Verdi datato 25.3.1997 e dal Gruppo Consiliare del PDS datato 14.3.1997. La Giunta comunale ha ritenuto di licenziare in via definitiva il testo della proposta deliberativa nella versione suesposta tenuto conto anche dell'emendamento presentato dai consiglieri Rebesani e Nani in data 18.3.97.

Attesi i pareri espressi in ordine alla sola regolarità tecnica, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, resi ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990 n. 142, che vengono integralmente trascritti e inseriti nella presente deliberazione come segue:

"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa (art.53 L. 8.6.1990 n.142).
addì, 29.04.1997 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Ruggiero Di Pace";

"Parere favorevole in relazione alla legittimità dell'atto (art.53 L. 8.6.1990 n.142).
addì, 5-5-97 IL SEGRETARIO GENERALE f.to Faietti";

""""IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

- 1) di revocare le precedenti delibere n.19 del 10.2.1992 e n.39 del 3.5.1994, relative alla fissazione dei criteri e punteggi di selezione per la formazione delle graduatorie per l'emergenza abitativa ai sensi dell'art.14, 1° comma, della L.R. n.19/90, normativa non più in vigore e sostituita dalla L.R. n.10/96;
- 2) di determinare l'aliquota del 15% degli alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa di cui all'art.11, 1° comma, della L.R. n. 10/96;
- 3) di approvare i criteri e i punteggi di selezione necessari a definire le graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art.11, 1° comma, della citata legge regionale n.10/96, specificati in premessa. """"

Come sopra evidenziato, si conferma che la suddetta deliberazione è stata approvata dal Consiglio comunale, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 17 voti favorevoli, 3 contrari ed essendosi astenuti 6 consiglieri.

IL PRESIDENTE
Magnabosco

IL SEGRETARIO GENERALE
Faietti